

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 16 dicembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Metaldehyde 6.0 %

Tipo di formulazione: GB

2. Prodotti commerciali

Gabi Schneckenkorn numero di omologazione svizzero: D-3709
paese di origine: Germania
numero di omologazione straniero: 004268-60
distributore: CELAFLORE GmbH, Konrad-Adenauerstr. 30,
55218 Ingelheim

Schneckenkorn Limex numero di omologazione svizzero: A-3708
paese di origine: Austria
numero di omologazione straniero: 1440/2
distributore: Scotts Ceflora, Karolingerstrasse 7b,
A-5020 Salisburgo

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Viticultura			
in generale	lumaca campestre, arionide	quantità: 5–10 kg/ha	1
Orticoltura			
in generale	lumaca campestre, arionide	quantità: 5–10 kg/ha	1

¹ **RS 916.161**

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Campicoltura			
in generale	lumaca campestre, arionide	quantità: 5–10 kg/ha	1

(*) Condizioni e osservazioni:

1 = Cospargere sul terreno. Non cospargere parti commestibili di piante.

Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 dicembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch